

sente legge, presieduta dal Direttore generale dell'agricoltura, e composta del capo dell'Ufficio del bonificamento agrario, dell'ingegnere del Genio civile preposto alla sezione speciale per l'esecuzione della bonifica idraulica dell'Agro romano, del Direttore dell'Istituto d'igiene, dell'Università di Roma, d'un professore delle cattedre ambulanti della provincia di Roma, di due rappresentanti dei proprietari interessati nella bonifica nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'un rappresentante della Provincia, d'un rappresentante del comune di Roma e di due funzionari delegati dal ministro dell'interno e dal ministro del tesoro.

Questa Commissione riferirà su tutte le controversie d'indole tecnica e amministrativa, alle quali dia luogo l'esecuzione della presente legge. Il ministro di agricoltura, industria e commercio giudicherà definitivamente.

Essa esercita le attribuzioni affidate dalle leggi del 1878 e 1883 alla Commissione idraulica economica e alla Commissione agraria, che sono soppresse.

Art. 17.

Col personale del Genio civile governativo sarà costituita una speciale sezione, incaricata di dirigere e sorvegliare i lavori di bonifica indicati con le lettere *a* e *b* nell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, e nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1902, ed eseguire gli studi ed i relativi progetti.

Art. 18.

A cominciare dall'esercizio 1903-904 sarà stanziata annualmente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 200,000 da erogarsi:

a) per pagare alla Cassa dei depositi e prestiti la differenza del saggio degli interessi sulle somme anticipate ai termini dell'articolo 5;

b) per le spese necessarie all'esecuzione della presente legge.

Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici, di accordo col Ministero di agricoltura, industria e commercio e col comune di Roma, formerà il piano regolatore delle strade comunali occorrenti al bonificamento agrario dell'Agro romano.

Alla costruzione della rete stradale così

determinata si applicano le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613.

Le strade saranno costruite a cura del Governo col concorso del Comune per la metà della spesa effettiva e saranno mantenute a cura e spese del Comune.

La spesa occorrente sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torlonia.

Torlonia. Non faccio nessuna proposta di modificare l'articolo, ma faccio viva raccomandazione all'onorevole ministro, perchè nel regolamento si stabilisca il termine di un anno per il piano regolatore.

Rava, ministro di agricoltura, industria e commercio. Terrò conto delle giuste raccomandazioni.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 19.
(È approvato).

Art. 20.

I proprietari delle tenute attraversate dalle strade di cui all'articolo precedente, possono affrancarsi dalla sovrimposta messa a carico dei principali utenti della legge 30 agosto 1868 cedendo gratuitamente il terreno per la sede stradale, ed a metà prezzo quello necessario agli edifici scolastici ed alle stazioni sanitarie.

Art. 21.

È data facoltà al ministro dei lavori pubblici, d'intesa col ministro dell'interno, d'impiegare i condannati alla costruzione delle strade obbligatorie dell'Agro romano.

In apposito capitolo del bilancio dei lavori pubblici sarà iscritta ogni anno la spesa di lire 25,000 per pagare la retribuzione ai condannati impiegati in codesti lavori.

Art. 22.

Il comune di Roma, entro i confini dell'Agro romano, dovrà stabilire e mantenere almeno 16 condotte mediche con le relative stazioni sanitarie oltre a quelle già esistenti nella zona del suburbio.

Art. 23.

Il Comune di Roma dovrà parimenti istituire e tenere aperte, almeno per sei mesi dell'anno nella zona indicata all'articolo 14:

a) una scuola maschile e una femminile in ogni frazione o borgata avente oltre 50 fanciulli dell'uno o dell'altro sesso, atti a frequentarle, quando la popolazione si trovi